



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 28 dicembre 2016 n. 361

**OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE TRIENNIO 2016/2018.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **28** del mese di **dicembre** alle ore **14:15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig. MENICUCCI Luigi
4. Sig.ra SCHIAZZA Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016, esecutiva, con cui, tra l'altro, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;
le successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni n.183 del 12.07.2016, n. 232 del 31.08.2016 e n. 295 del 28.10.2016, esecutive con cui la succitata programmazione è stata integrata, relativamente all'anno 2016 e per le motivazioni ivi rappresentate, con la previsione di n. 4 assunzioni a tempo determinato, e precisamente:

- n. 2 unità di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Tecnico”, di cui una a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali), da assegnare al Settore “Attività Tecniche e Produttive”;
- n. 2 unità di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile” a tempo pieno, da assegnare al Settore “Affari Generali e Servizi Demografici”;

DATO ATTO che, in esecuzione delle succitate deliberazioni, con successive determinazioni del Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane”, si è proceduto all’assunzione delle suddette unità lavorative (mediante ricorso alla graduatoria approvata con determinazione dello stesso Dirigente n. 120 del 31.05.2016) e che i relativi contratti scadranno il 31 dicembre 2016, ad eccezione di quello relativo ad una unità di “Istruttore Amministrativo Contabile” – Categoria “C”, che scadrà il 4.01.2017;

VISTE le note del 14.12.2016 e del 16.12.2016, agli atti, con le quali, rispettivamente, il Dirigente del Settore “Affari Generali e Servizi Demografici” e il Dirigente del Settore “Attività Tecniche e Produttive” – nell’approrssimarsi della scadenza dei suddetti contratti di assunzione - hanno rappresentato la necessità di provvedere alla proroga degli stessi, per le motivazioni ivi espresse, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi di competenza alla luce delle esigenze straordinarie rappresentate dai medesimi Dirigenti con le citate note;

RITENUTO di dover aderire alle predette richieste, considerato che, a fronte di una mole sempre più consistente di adempimenti posti a carico degli uffici dei citati Settori, è da registrare il progressivo impoverimento della dotazione organica, aggravato dai recenti pensionamenti; situazione che - con particolare riferimento ai Servizi Demografici – diventerà ancora più critica nel corso del 2017, quando cesseranno dal servizio ulteriori fondamentali figure professionali, in un momento in cui - di contro - le esigenze organizzative richiedono un incremento degli addetti;

EVIDENZIATO che l’espletamento delle procedure per la copertura dei posti previsti dalle vigenti programmazioni del fabbisogno di personale dell’Ente (2015/2017, per quanto riguarda le assunzioni previste relativamente all’anno 2015 e 2016/2018, per quelle relative all’anno 2016) sono state, di fatto, “congelate” per effetto dell’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L. N. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015 secondo il quale “*Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, (omissis) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. (omissis)*” e che il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, relativamente alla Regione Abruzzo, è stato disposto solo con la recente Nota del Dipartimento della Funzione pubblica n. 66110 del 13 dicembre 2016 che ha dato attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016;

TENUTO CONTO che, a seguito del suddetto ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, si dovrà procedere ad una ricognizione degli effettivi fabbisogni di personale, determinatisi nel corso di due anni di “blocco” delle assunzioni, anche alla luce della necessaria rideterminazione delle risorse economiche da destinare alle stesse in base alle vigenti percentuali di legge e che, pertanto, i tempi per addivenire a nuove assunzioni non si prospettano propriamente immediati;

EVIDENZIATO, in merito alla disciplina normativa delle assunzioni flessibili attualmente vigente negli enti locali, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha condiviso l’interpretazione della disciplina all’uopo introdotta dall’art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 per gli enti virtuosi, secondo cui gli stessi, seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50 per cento, ricadono in quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

RICORDATO, al riguardo, che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2013, esecutiva, è stata definitivamente quantificata la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro;

RICHIAMATO il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, in particolare:

- l’articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/196;
- l’articolo 6, commi 3, 4 bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

“3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”;

“4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;

“6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/9, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. (omissis);

RIBADITA la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina legislativa vigente in materia, per procedere ad assunzioni, e precisamente:

- 1) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del Bilancio di Previsione per gli anni 2016 - 2018 è inferiore al tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013, pari ad € 5.252.876,60, quale risultante dalla determinazione n. 135 del 26.03.2015 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- 2) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, secondo i dati del rendiconto 2015, agli atti, è pari al 30,09%, dando atto che il calcolo è stato effettuato in conformità alle istruzioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 14 del 28.12.2011, nonché considerando l'aggregato spese di personale riferito a quello impiegato per l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296, includendovi anche le “voci escluse” ai fini dell'applicazione di detto comma 557 (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 27 del 12.05.2011);
- 4) con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 03.07.2015, si è provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'Ente;
- 5) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale in data odierna;
- 5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2015/2017;

DATO ATTO che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 21 del D.Lgs. 15-6-2015 n. 81, a mente del quale il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni di consenso alla proroga dei dipendenti interessati;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, in aderenza alle esigenze dell'Ente, al quadro normativo sopra nel complesso delineato, e alle risorse disponibili, prevedendo, relativamente all'anno 2017, la proroga, per n. 6 mesi, dei contratti di assunzione a tempo determinato delle seguenti unità lavorative:

- n. 2 dipendenti di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, per le esigenze del Settore “Affari Generali e Servizi Demografici”, a tempo pieno pari a 36 ore settimanali;
- n. 2 dipendenti di Categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Tecnico”, per le esigenze del Settore “Attività Tecniche e Produttive”, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale pari al 50% (18 ore settimanali);

DATO ATTO che la spesa per l'assunzione di che trattasi può essere quantificata per l'anno 2017, in via presuntiva, in € 52.500,00, oneri compresi, e che la stessa rientra nel limite di cui all'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 (100% della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno 2009);

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO, in proposito, il parere favorevole rilasciato in data 20.12.2016 dal Collegio dei Revisori di questo Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013;

VISTO il D. Lgs. n. 368/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2015, nella parte che trova applicazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 approvata con propria deliberazione 13 del 29.01.2016 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni n.183 del 12.07.2016, n. 232 del 31.08.2016 e n. 295 del 28.10.2016, con la previsione della proroga, per n. 6 mesi, dei seguenti contratti di assunzione a tempo determinato:
 - n. 2 dipendenti di Categoria "C", profilo professionale "Istruttore Amministrativo", per le esigenze del Settore "Affari Generali e Servizi Demografici", a tempo pieno pari a 36 ore settimanali;
 - n. 2 dipendenti di Categoria "C", profilo professionale "Istruttore Tecnico", per le esigenze del Settore "Attività Tecniche e Produttive", di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale pari al 50% (18 ore settimanali);
2. Di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
3. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, come integrata col presente atto;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 7 CCNL 1.04.1999.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to L. MENICUCCI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 12-01-2017

IL .SEGRETARIO GENERALE

F.to M. COLAIEZZI

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 12-01-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to M. COLAIEZZI